



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 110 del 22.06.2018
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTELCOVATI' E DEGLI ORGANI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di giugno alle ore 21.50 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	Presente		
VALLI FABIANA	Presente		
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
PEDERGNANI SAMUELE	Presente		

N. Presenti: 5

N. Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;
- la propria deliberazione n. 139 del 30.11.2016, esecutiva, con la quale venivano identificati i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelcovati” e l’area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016;

CONSIDERATO:

- che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 ha aggiornato il “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*” allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, innovando in parte i criteri per la definizione del “Gruppo amministrazione pubblica” e che pertanto è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile stesso;
- che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall’esercizio 2017;
- che ai sensi del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” la definizione del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

PRESO ATTO delle seguenti indicazioni contenute nel citato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011:

- gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E’ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo. E’ approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;

- l’ente predisporre due distinti elenchi:

1. Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica”;
2. Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure dell'esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali oppure dell'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione); sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l'ente eserciti un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, che incidano significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio imposizione di tariffe o previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante: l'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
- gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria); i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. La prevalenza è calcolata con riferimento alla percentuale (80%) di cui al punto precedente. Con riferimento agli esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate;
- le società partecipate (intese, con riferimento agli esercizi 2015-2017, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la possibilità di eliminare:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
- sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione);
- anche in caso di incidenza inferiore al 10 per cento, a partire dall'esercizio 2017 sono comunque considerati rilevanti i bilanci degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, i bilanci delle società in house ed i bilanci degli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare, al fine di recepire le nuove indicazioni contenute nel Principio contabile applicato per il bilancio consolidato, l'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelcovati e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato 2017;

EFFETTUATA, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell'identificazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelvotati", con il seguente esito:

Organismi strumentali del Comune di Castelvotati:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali controllati del Comune di Castelvotati

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali partecipati del Comune di Castelvotati:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011

Società controllate dal Comune di Castelvotati:

Nessuna ai sensi dell'art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011

Società partecipate dal Comune di Castelvotati:

- COGEME S.p.A.
- ACQUE BRESCIANE s.r.l.
- SECOVAL s.r.l.

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "*Perimetro di consolidamento del Comune di Castelvotati*", la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2017, ed è risultata come qui di seguito esposto:

Parametri	Comune di Castelvotati	%	Soglia di irrilevanza economica
Totale Attivo	18.402.689,46	10%	1.840.268,95
Patrimonio Netto	12.997.335,58	10%	1.299.733,56
Ricavi caratteristici	3.714.729,18	10%	371.472,92

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2017 i predetti organismi partecipati e società sono esclusi dal perimetro di consolidamento per le seguenti motivazioni:

- COGEME S.p.A. - partecipazione inferiore all'1% (0,984%);
- ACQUE BRESCIANE s.r.l. – partecipazione inferiore all'1% (0,98%)
- SECOVAL s.r.l. –Pur essendo società partecipata dal Comune di Castelvotati e a totale partecipazione pubblica, non è affidataria nel 2017 di servizi pubblici locali da parte del Comune.

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria-Tributaria in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria-Tributaria in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI INDIVIDUARE**, per le motivazioni in premessa richiamate, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelcovati”, i seguenti organismi partecipati:

- COGEME S.p.A.
- ACQUE BRESCIANE s.r.l.
- SECOVAL s.r.l.

2. **DI DARE ATTO** che il Comune di Castelcovati non detiene organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati;

3. **DI DARE ATTO** che nessuno dei predetti soggetti indicati al punto 1) rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate;

4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributaria, l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
. al (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).
- Viene comunicata con lettera in data ai Capigruppo Consiliari (Art. 125
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelvati, . . .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelvati . . .

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio